



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23989** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 37635** avente ad oggetto la gestione contabile delle riscossioni esterne delle regine Calabria da parte della società Area Riscossioni S.r.l. per l’esercizio finanziario 2019, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Maurizio Zoppolato del foro di Milano, presso il cui indirizzo digitale PEC è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

All’udienza del 14.01.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l’avv. Alessandro Airoidi per delega dell’avv. Maurizio Zoppolato, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con l'iniziale relazione di irregolarità n. 79/2024 del 27 maggio 2024, il Magistrato designato per l'istruzione del conto in epigrafe ha evidenziato talune irregolarità che in corso di istruttoria non sono state superate.

In particolare, la relazione ha rappresentato che, a seguito di supplemento istruttorio con il quale si era chiesto di chiarire la modalità di calcolo/composizione dell'aggio trattenuto ed il calcolo/composizione della voce <Altri debiti/crediti>, con apposita relazione redatta dal Dirigente di Settore n. 5 Dipartimento Economia e Finanze – Gestione Altri Tributi, è stato evidenziato che *“La quota percentuale di aggio è stata calcolata sulle seguenti voci: Quota capitale, interessi, eventuali maggiorazioni e tutte le voci da lista di carico. Le fatture indicate come “altri debiti e crediti” riguardano compensi che non dipendono dall’incasso del lotto ma possono riguardare, ad esempio, le spese postali anticipate dall’agente contabile per conto dell’ente. Con i versamenti rendicontati all’interno del lotto, viene prima dedotta la fattura relativa ai compensi maturati sulla base degli incassi e nel caso che vi sia ancora capienza di importo da riversare, si procede con la deduzione totale o parziale delle fatture relative a quei compensi quali ad esempio spese postali, ricerche anagrafiche e gestione ricorsi emesse in precedenza e non ancora compensate.”*

Il Magistrato designato ha valorizzato il fatto che dalla lettura

del preventivo n. 4442 del 21 luglio 2014, avente ad oggetto <Servizio di accertamento e riscossione coattiva della tassa di concessione governativa>, in cui viene rappresentata la descrizione sintetica del servizio per ciascuna fase di attività, nella proposta economica, con riferimento alla fase coattiva, vengono riportate le seguenti voci:

- 1) aggio del 13% sulle somme effettivamente riscosse, con la possibilità di addebitare al contribuente l'aggio nella misura massima prevista dalla normativa vigente;
- 2) fisso a pratica fase coattiva € 6,00 per ogni ingiunzione inviata;
- 3) spese di procedura esecutiva. Tali spese, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente e poste a carico dell'ente;
- 4) spese postali (anticipate dal concessionario) con costo a carico dell'ente e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.

Pertanto, nella disamina del Magistrato designato, in linea con quanto scritto nella relazione a firma del Dirigente del Settore 5, se le spese accessorie di cui ai punti 3) e 4) vengono riaddebitate al contribuente, non è chiaro perché poi debbano essere poste a carico dell'ente; mentre le spese di cui al punto 2 sembrerebbero a carico dell'ente stesso.

Tuttavia, la relazione ha evidenziato che una verifica puntuale non è possibile in quanto, sia nella Sezione <incassi conto

gestione>, sia nella sezione <attività svolte nell'anno 2017> - da cui si desume però anche lo svolgimento di attività accertativa - per ogni partita vengono indicati gli importi totali, che non consentono la verifica puntuale sulla composizione di ciascun introito, perché trattasi di numerosissime poste e perché comprendono anche quote di competenza del concessionario per le attività espletate e fatturate a parte.

Viene quindi evidenziato che le fatture indicate come <altri debiti e crediti> riguardano compensi che non dipendono dall'incasso del lotto ma possono riguardare, ad esempio, le spese postali anticipate dall'agente contabile per conto dell'ente. Nel merito, la relazione rappresenta quanto segue:

- sul conto vengono indicati *importi incassati* (a titolo di sorte capitale, ovvero di tassa concessione regionale + spese accessorie), per € 30.166,89; vengono evidenziati gli *importi riversati* in tesoreria (parificati) pari a ZERO e con competenze trattenute, di € 36.014,76. Da una prima ed immediata lettura, la differenza tra incassi totali e versamenti in tesoreria ammonta però ad € 30.166,89, con una differenza di € 5.847,87, con ciò evidenziando una incongruenza tra importi totali riscossi/competenze e riversamenti. Di tale differenza, nella disamina della relazione di irregolarità, non si comprende chiaramente la natura: essa potrebbe eventualmente derivare dall'addebito di altre spese (quali ad esempio, quelle indicate nei punti sub 2) e 3) della proposta economica, che se addebitate al cliente, non

devono poi essere riaddebitate all'ente, perché ciò vorrebbe dire che il concessionario le recupera due volte, oppure spese relative al punto sub 2), fisso per pratica, non verificabile dalle singole partite).

La relazione evidenzia che, tuttavia, dal dettaglio riversamenti, nelle competenze del concessionario, vengono fatte rientrare varie voci, il cui totale viene indicato nel conto nella colonna <NOTE>.

Ancora, il Magistrato istruttore richiama la relazione del Dirigente del Settore 5, per cui il Concessionario calcolerebbe il suo aggio percentuale del 13% non solo sulla sorte capitale (*“La quota percentuale di aggio è stata calcolata sulle seguenti voci: Quota capitale, interessi, eventuali maggiorazioni e tutte le voci da lista di carico”*).

In ogni caso, il Magistrato istruttore evidenzia che dalla ricostruzione effettuata dai prospetti <Dettaglio rendicontazione per riversamento – riscossione coattiva concessione regionale>, si desume che l'aggio percentuale viene calcolato esclusivamente sulla quota capitale (colonna A) + mora (colonna D).

La ricostruzione effettuata conferma gli importi calcolati dal concessionario a titolo di aggio sempre dal dettaglio riversamenti, con qualche differenza dell'ordine di pochi centesimi, dovuta evidentemente ad arrotondamenti (cfr. tabella).

- Il totale generale, si riferisce solo ai lotti relativi alle riscossioni dell'anno 2019 (evidenziati in arancione in tabella), oltre ai lotti 9285.64 - 9285.65 - 9285.66 che, seppur di competenza dell'anno 2018, presentano i relativi compensi iscritti sul conto dell'anno 2019; gli importi di aggio ricalcolato sono indicati in rosso, mentre l'aggio (percentuale), calcolato dal concessionario è evidenziato in verde (chiaro - quarta colonna).

La relazione del Magistrato istruttore ha rilevato inoltre che dal totale documento (totale lotto), gli importi complessivamente riscossi, ammontano ad un importo ben più rilevante rispetto agli introiti iscritti sul conto (il totale, infatti, ammonta ad € 115.629,00, comprensivo evidentemente di tutte le spese di procedure e di gestione affrontate dal concessionario per le attività poste in essere sia per la fase accertativa che di riscossione).

Secondo il Magistrato designato, attesa l'evidenziazione a parte, sul conto, delle somme di competenza del concessionario, comprensive sia dell'aggio percentuale (su quota capitale + mora), sia delle quote fisse e degli altri addebiti e diritti, ribaltati a carico dell'ente, ai fini dell'intelligibilità e veridicità del conto, sarebbe stato opportuno indicare sul conto stesso tutti gli introiti totali (incassati a qualsiasi titolo), i riversamenti effettuati a favore dell'ente (i quali sono stati indicati al netto peraltro degli importi trattenuti in compensazione), ed il totale competenze trattenute/compensate, totale che avrebbe dovuto

determinarsi per differenza (incassato/riversato all'ente), mentre in base alla compilazione del conto e ai documenti contabili trasmessi, la situazione non solo non è chiara, ma è praticamente impossibile trovare una univoca e definitiva corrispondenza dal confronto con la documentazione trasmessa.

Viene evidenziato, infatti, che allo stato, l'unica corrispondenza rilevata riguarda l'importo incassato iscritto sul conto di € 30.166,89 che coincide con il totale giornale di cassa, mentre l'importo delle quote di competenza del concessionario dedotte dai riversamenti, dalla ricostruzione e rispetto all'importo indicato sul conto, presentano una differenza in meno trattenuta dal concessionario di € 1,60=.

Pertanto, il Magistrato istruttore - al fine di determinare il totale da riversare (per come risultante dai prospetti distinti per lotto, <dettaglio rendicontazione per riversamento>), nonché il totale delle somme effettive (tra le quali le somme che avrebbero dovuto incidere sul contribuente/debitore e che invece sono state ribaltate sull'ente), trattenute dal concessionario, tenuto conto delle somme compensate - ha svolto una ricostruzione tabellare da leggersi in questi termini:

- dalla prima tabella, il totale da riversare risultante dai dettagli per lotti ammonta ad € ZERO;
- nella seconda tabella sono stati riassunti i riversamenti per come indicati sul conto ed il totale importi compensati

per €. 36.014,76 (con una differenza di e. 0,89);

- i due importi sostanzialmente corrispondono (differiscono per pochi centesimi) e, dunque, in generale risulta che tutti gli importi compensati corrispondono con il totale competenze trattenute indicate sul conto. Anche qua nella somma si è tenuto conto di quote di competenza del concessionario relative all'anno 2018 ma iscritte sul conto dell'anno 2019;

- ne deriva pertanto che il totale del conto, in forza del criterio sopra indicato (differenza tra incassato e riversato), avrebbe dovuto essere quantomeno pari a:

- importi riversati (da conto) € 30.166,89
- importi trattenuti (da conto) € 36.014,76
- TOTALE € 66.181,65

che non corrisponde al totale incassato indicato sul conto pari ad € 30.166,89 (attesa la circostanza che alcun riversamento è stato effettuato in tesoreria a favore dell'ente).

Se poi invece, prosegue l'Istruttore, si vuole tenere conto del totale generale incassato, risultante dal totale del riepilogo di ciascun lotto (comprensivo di aggio percentuale, mora, altri addebiti, diritti ecc. solo per la competenza anno 2019 e lotti 2018 iscritti sul conto), si avrà un importo di € 115.629,00 che corrisponde all'importo per come sopra determinato, ma che non trova anche in questo caso, corrispondenza con il totale

incassato iscritto sul conto.

In disparte, il magistrato istruttore svolge alcune considerazioni rispetto all'aggio percentuale che ammonta ad € 4.072,87 (calcolato dal concessionario) e ad 4.074,46 (ricalcolato), mentre l'importo totale trattenuto (comprensivo evidentemente di spese di procedura, gestione e altro ribaltate sull'ente), ammonta come già detto ad € 36.014,76.

Con questa disamina analitica del conto, la relazione ha evidenziato le seguenti incongruenze (minime) tra quanto rendicontato e quanto risultante dalle carte contabili:

1) totale incassi riportati sul conto € 30.166,89

Totale incas. effett.min. (imp.rivers/imp.tratt.-comp.da conto) € 36.014,76

Differenza € 5.847,87;

2) competenze totali trattenute dal concessionario € 36.014,76, aggio percentuale (su quota capitale + mora) € 4.074,46

Differenza € 31.940,30;

3) Totale documento da lotti: €. 115.629,00,

Competenze trattenute: €. 36.014,76,

Differenza: €. 79.614,24.

Pertanto, la relazione ha concluso in questi termini: *“Vi è una palese situazione di irregolarità, vista la inidoneità del conto a rappresentare la gestione in maniera veritiera e corretta, si chiede al Collegio di valutare la dichiarazione di irregolarità del conto e*

il non discarico dell'agente contabile, rilevando fra l'altro maggiori addebiti a carico dell'ente per € 5.847,87 (minimo)".

2. Con decreto presidenziale n. 163/224 del 05.06.2024 era fissata la prima udienza del giudizio per il giorno 14.01.2025.

3. Area Riscossioni S.r.l. si è costituita nei termini a mezzo memoria difensiva del 23.12.2024, eccependo che la relazione di irregolarità del Magistrato Istruttore, laddove reputa l'indebito trattenimento per euro 117.402,41= (di cui (i) euro 5.847,87 risultanti dalla differenza tra importo riscosso indicato sul conto e importo risultante dalla somma delle competenze dell'Agente e dei riversamenti effettuati dalla Regione -, (ii) euro 31.940,30 quale differenza tra gli importi trattenuti dal concessionario e l'aggio percentuale e (iii) euro 79.614,24 quale differenza tra l'importo rendicontato nei lotti e quello trattenuto dall'agente contabile), in realtà non considera tre aspetti: 1) che le riscossioni sono governate da un pieno automatismo tra la data di effettività dell'incasso dei vari pagamenti e la riconduzione dell'effettivo importo all'anno di riferimento, sicché tutto l'incassato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è riferito all'anno 2019; 2) che il rendicontato, invece, è governato dai tempi e dalle modalità della rendicontazione, sicché ogni pagamento ha una provenienza (il debitore contribuente) e una causale che ogni fine del mese Area raggruppa per lotti, formando il rendiconto mensile su cui poi sono effettuati i riversamenti alla Regione e le trattenute di competenza

dell'Agente con relativa fatturazione. Quindi, spiega la difesa, possono verificarsi circostanze per cui un pagamento effettuato nel mese non risulta necessariamente rendicontato nel prospetto mensile; 3) che il fatturato, infine, segue i tempi e le modalità della rendicontazione con un ulteriore sfasamento temporale, in quanto l'agente trattiene e fattura alla Regione gli importi di sua competenza rispetto al rendicontato (e non al riscosso).

Tenuto conto di questi fattori, la difesa spiega che non vi è alcun ammanco.

La difesa contesta altresì anche la mancata corrispondenza tra l'importo trattenuto e l'aggio percentuale, argomentando che la conclusione cui giunge il Magistrato istruttore è viziata nei presupposti, in quanto i compensi dell'Agente contabile sono calcolati sia sulla base dell'aggio percentuale rispetto alla somma riscossa, sia sulla base di ulteriori voci quali le spese per l'assistenza legale, l'importo fisso a pratica, le spese postali anticipate etc.

A tale riguardo, rappresenta in tabella il totale delle competenze trattenute per euro 52.180,74 di cui compensati € 36.014,76, in quanto dall'importo totale devono essere sottratti:

- € 7.728,31 relativi alla fattura n. 11559/E-2018 che sono stati compensati nel 2018;
- € 8.872 relativi alla fattura n. 8798/E-2019 che sono stati oggetto di compensazione nel 2020;

mentre devono essere aggiunti:

- € 389,40 per la fattura n. 6563/E-2019 che era stata erroneamente trattenuta per l'importo di € 389,40 che è stato poi utilizzato in accordo con l'Ente a compensazione di altre fatture nel 2022;
- € 45,00 € per la fattura n. 6735/E-2019 che era stata erroneamente trattenuta per l'importo di € 45,00 che è stato poi utilizzato in accordo con l'Ente a compensazione di altre fatture nel 2022.

Indi ha concluso per la regolarità della gestione con discarico dell'agente.

4. All'udienza del 14.01.2025 l'avv. Airol di per delega dell'avv. Zoppolati si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per l'irregolarità della gestione rimettendosi al Collegio per l'eventuale discarico o meno dell'agente. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla irregolarità della gestione.

Il conto giudiziale n.37635 relativo alle riscossioni esterne – tasse concessioni regionali della regione Calabria – riferito all'esercizio finanziario 2019, non può essere dichiarato regolare, in quanto – come la relazione del magistrato designato ha evidenziato – il conto depositato da Area Riscossioni S.r.l. quale agente delle riscossioni esterne della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2019 non presenta i caratteri di

puntualità, chiarezza e analiticità necessari ad un esame della gestione de qua completa e dettagliata, al punto che, per giustificare il disallineamento tra alcuni dati contabili, lo stesso magistrato designato è ricorso ad una tabella parallela che (secondo quanto appresso si dirà) ha in parte superato le criticità inizialmente evidenziate.

Parimenti la stessa difesa dell'agente, premessa la difficoltà di riportare analiticamente, all'interno del conto giudiziale, tutte le competenze riferite a ogni singolo pagamento (dal momento che esse sono governate da momenti fisiologicamente diversi – il riscosso, il rendicontato e il fatturato), ha offerto al Collegio una tabella comparativa funzionale al superamento dell'addebito mosso dal magistrato istruttore e riportato nelle conclusioni in questo termini: <maggior addebiti a carico dell'ente per € 5.847,87 (minimo)>.

2. Sull'ammanco contestato di euro 5.847,87=

Ferma l'irregolarità formale della gestione, il Collegio è persuaso del fatto che la difesa dell'agente ha spiegato e documentato le ragioni della differenza contabile e dell'ammanco indicato dall'istruttore.

Merita essere ricordato che a mente dell'art. 194 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 (regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato), <<Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza

maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna>>, di guisa che quella degli agenti contabili è una responsabilità per colpa a prova invertita, dovendo fornire essi la prova che la mancanza (in questo caso del denaro) non sia loro imputabile.

Orbene, partendo da questo dato, nella sostanza, la relazione di irregolarità ha evidenziato due profili di criticità contabile.

Il primo concerne una erronea quantificazione dell'aggio applicato dall'agente con riferimento alle spese delle procedure esecutive e delle spese postali che, nella prospettazione dell'istruttore, non devono essere poste a carico dell'ente se già ricondotte a carico del contribuente.

In realtà - in disparte la considerazione che la relazione non quantifica l'effetto di tale duplicazione, limitandosi ad affermare che i contestati euro 5.847,87= <potrebbero> derivare dal riaddebito al cliente di altre spese (i.e.: spese esecutive e spese postali), o anche da una erronea applicazione dell'aggio (ove applicato non limitatamente alla sorte capitale, ma a tutte le voci delle lista di carico, interessi e maggiorazioni) - è tuttavia conforme al vero quanto si desume dal prospetto tabellare cui è

ricorso lo stesso istruttore, ove il <Dettaglio rendicontazione per riversamento – riscossione coattiva regionale> mostra chiaramente che l'aggio percentuale è stato calcolato esclusivamente sulla quota capitale (colonna A) + mora (colonna D), con una differenza di pochi centesimi dovuta ad arrotondamenti.

Se, dunque, la contabilizzazione dell'aggio applicato, come anche ritenuto *funditus* dall'istruttore, si risolve in un problema più apparente che reale, la differenza di euro 5.847,87= potrebbe derivare – e qui è il secondo punto di contestazione – dalla differenza tra il riscosso indicato sul conto e l'importo risultante dalla somma delle competenze dell'agente e dei riversamenti in tesoreria.

A fronte di questo rilievo, la difesa ha spiegato che in realtà gli importi trattenuti, ossia le competenze, non tengono conto solo dell'aggio percentuale ma di tutte le <altre spese> di procedura (assistenza legale, importo fisso a pratica, e similari, ma soprattutto le spese postali per euro 52.180,14=) di cui però compensati euro 36.014,76 tenuto conto che devono essere detratti euro 7.728,31 (fattura n. 11559/E-2018), euro 8.872 (fattura n. 8798/E-2019) ed aggiunti euro 389,40 (fattura n. 6563/E-2019) ed euro 45,00 (fattura n. 6735/E-2019).

Sennonché, anche ritenendo giustificata la somma portata in compensazione, resta la differenza tra questo importo e quello riportato sul conto, pari ai contestati euro 5.847,87.

A tale riguardo, occorre osservare che la discrasia contabile verosimilmente dipende dalla circostanza dedotta dalla difesa, ossia che gli importi effettivamente riscossi nell'esercizio finanziario di riferimento non corrispondono in toto alle competenze e ai riversamenti effettuati nel corso dell'esercizio, dando così luogo all'irregolarità del conto, ma senza che la differenza contabile possa essere addebitata all'agente, laddove questi, come nella fattispecie per cui è giudizio, abbia comprovato la non imputabilità del danno al suo operato (art. 194 r.d. n. 927 del 1924), in particolar modo dando evidenza del totale delle competenze trattenute per euro 52.180,74 (di cui compensati euro 36.014,76) che rende l'incasso riscosso (dai contribuenti) maggiore di quello riportato sul conto in quanto l'aggio sulle competenze viene fatturato sul rendicontato, ossia in una misura che è necessariamente e fisiologicamente inferiore rispetto al riscosso, dal momento che i pagamenti del contribuente eseguiti alla fine del mese vengono rendicontati nel mese successivo, mentre – sempre ai fini della rendicontazione – per rendere certi taluni pagamenti occorre che gli stessi non presentino errori di causale o altre forme di imprecisione da renderli in concreto non esigibili.

Detto altrimenti, come evidenziato dal magistrato istruttore, il conto presentato dall'agente contabile non presenta i caratteri di chiarezza e analiticità utili ad una declaratoria di regolarità contabile, dal momento che – a tal fine – occorrerebbe riportare

sul conto ogni singola fattura e spesa eseguita in riferimento alla posizione di ciascun contribuente, cosa che la procedura per lotti non consente.

Una volta appurato, come in effetti è stato dimostrato, che l'aggio percentuale è stato correttamente applicato sulla quota capitale, cui viene a sommarsi l'interesse di mora, e dedotto altresì che il totale delle competenze trattenute dal concessionario è causalmente giustificato dalle altre voci previste in convenzione (i.e.: assistenza legale per i ricorsi, compensi per partecipazione alle udienze, compensi per la predisposizione dei ricorsi, rimborso per le spese di lite, anticipazione spese postali, spese fisse e compenso per i servizi accessori, bollo e iva), si è innanzi a un principio di prova positiva della non imputabilità dell'addebito minimo evidenziato dal Magistrato istruttore e sulla cui valutazione il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza, si è rimesso al prudente apprezzamento del Collegio.

In conclusione, il conto giudiziale n. 37635 della Area Riscossioni S.r.l. relativo alle riscossioni esterne – tasse di concessioni regionali della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2019 deve essere dichiarato irregolare, senza addebito all'agente.

3. Le particolarità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di lite ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 37635**, avente per oggetto la gestione delle riscossioni esterne – tasse di concessioni regionali della Regione Calabria da parte di Area Riscossioni S.r.l. per l'esercizio finanziario 2019, lo dichiara irregolare, senza ammanco a carico dell'agente. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 19/03/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente